

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep.2027 /2016

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI PIANO DI SICUREZZA STRADALE.

IMPORTO CONTRATTUALE € 106.569,96. CIG 6021783488. CUPH91B14000490002

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno quindici, del mese di aprile, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, richiesto a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)Il **Sig. SICLARI Giovanni** nato a Reggio Calabria il 22.04.1959, codice fiscale SCLGNN59D22H224M, ed ivi residente in via SS 18 IV Trav. ,172 Catona Reggio Calabria, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa SIMA EDILIZIA di SICLARI Giovanni & C. S.N.C., corrente in Reggio Calabria – frazione Catona, Via Dei Garibaldini, 138, Partita IVA 00910510809, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria al N. 104154 di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui identità personale e

capacità giuridica io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che con deliberazione G.C. N. 117 del 04.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall'Ing. CIRIANNI Francis nell'importo di euro 250.000,00, di cui euro 142.999,43 per lavori da appaltare;

- che i lavori sono cofinanziati per € 137.500,00, dalla Regione Calabria e per € 112.500,00 con fondi a carico del bilancio comunale;

–Che, a seguito della gara a procedura aperta sono stati affidati dal Responsabile del Settore Tecnico, con determinazione n. 530 in data 31.12.2015 i lavori di piano di attuazione nazionale di sicurezza stradale all'Impresa SIMA Edilizia di SICLARI Giovanni & C. S.N.C. che ha presentato offerta per € 106.569,96, di cui € 68.442,77 per lavori al netto del ribasso del 34,737 sull'importo di € 104.872,25;

– che in data 25.02.2016 è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dall'Appaltatore la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. n. 207/2010, sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce all'Impresa SIMA Edilizia di SICLARI Giovanni & C. S.N.C. l'appalto dei lavori di attuazione del piano di sicurezza stradale.

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 106.569,96, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a CORPO, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel

Capitolato Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 N.207 fanno parte integrante del contratto e vengono allegati:

a) Capitolato speciale d'appalto;

b) elenco dei prezzi unitari;

c) il cronoprogramma.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 45 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI

1. Il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito all'art. 27 del Csa.

2. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

3. Sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

e dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Non sono da considerarsi ritardi i giorni intercorrenti tra la data di richiesta della somma alla Regione Calabria e l'avvenuto accredito della stessa nelle casse comunali.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. ATT0211452016 rilasciata in data 22.02.2016 da Mediafin Credit S.p.A – con sede Legale ed Amministrativa in Via Cirillo Monzani,18 – 00139 ROMA per un importo di euro 26.250,00 pari al 50% dell'importo cauzionale richiesto, poiché l'impresa è in possesso di certificazione di qualità.

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L' appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa, n.858616 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 109/94 e s.m.i. al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 7 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il piano operativo di sicurezza, sarà presentato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA, ANTIMAFIA.

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

4.L'appaltatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche antimafia, dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo. Ha l'obbligo di fornire i

dati dell'impresa in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa e

con la quale l'appaltatore intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le

tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

L'appaltatore accetta espressamente la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del

contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di

comunicazione sopra indicati.

L'appaltatore accetta espressamente l'estensione delle verifiche ed acquisizione delle

informative antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 e s.m.i. a tutti gli affidamenti,

anche nel caso di imprese artigiane ed anche alle tipologie di prestazioni non

inquadabili nel sub-appalto, nonché della possibilità, per i sub-contratti di importo

inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs.

163/2006 previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia,

ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese

interessate, delle informazioni prefettizie.

L'appaltatore si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori

economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state

emesse informazioni a carattere interdittivo;

L'appaltatore accetta la risoluzione del contratto d'appalto, e si obbliga all'inserimento

della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-

affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla

Prefettura competente nei confronti dell'appaltatore o del contraente. In tali ipotesi il

Comune procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del

sub-contratto o del sub-affidamento. Il appaltatore si obbliga a riferire tempestivamente

all'Ente aggiudicatario di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità

ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese aggiudicataria, subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria. In caso di inadempimento di tale obbligo di informazione e di denuncia l'Ente aggiudicatario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.

4. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 10 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l'Impresa SIMA Edilizia ha comunicato che tutte le operazioni contabili, relative ai lavori oggetto del presente contratto, saranno eseguite presso UNICREDIT BANCA , filiale di Reggio Calabria, Via cattolica dei Greci angolo via Corso Garibaldi c/c IBAN : IT 38 O 02008 16303 000003535989, presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, filiale di Reggio Calabria, Via del Torrione c/c IBAN IT 21 X 01030 16300 000002552362, presso BNL filiale di Reggio Calabria Corso Garibaldi, c/c IBAN IT 5900100516300000000045888 .

ARTICOLO 12 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 163/2006.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 nei limiti del 30% dell'importo della stessa.

ARTICOLO 15 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3.. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, redatto in formato elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di N. 10 pagine intere e righe fin qui della pagina N. 11, escluse le firme.

Il Responsabile del Settore Tecnico: F.to Ing. Francesco Morabito

L'Appaltatore: F.to Giovanni Siclari

Il Segretario comunale: F.to Dott. Francesco Gangemi